

**DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017  
510/2017/E/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 luglio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 459/2016/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 177/2017/E/EEL);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL, recante “Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – interventi prioritari”;
- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/EEL, recante “Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – ulteriori interventi nell’ambito del regime transitorio introdotto dalla deliberazione dell’Autorità 444/2016/R/EEL”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo, volti a promuovere la concorrenza e a garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti traggono avvio dall’analisi dei dati e delle informazioni messe a disposizione dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) ai sensi del TIMM; sulla base di tale analisi, l’Autorità, aveva rilevato, tra l’altro, che alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, stavano ponendo in essere strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza che dovrebbero caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111 (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema);
- tali strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema hanno consentito a diversi utenti del dispacciamento di conseguire un beneficio economico con impatto sugli oneri di dispacciamento a carico del sistema elettrico e, quindi, a carico della generalità dei clienti finali; tale beneficio, infatti, si è concretizzato in maggiori ricavi (o minori costi) a favore degli utenti del dispacciamento nell’ambito della regolazione delle partite economiche del dispacciamento, ma in realtà almeno in parte non congrui in quanto conseguenti all’inadempimento del citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111;
- inoltre, con la citata deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha evidenziato che le strategie di cui sopra potrebbero configurarsi come potenziali condotte abusive, ai sensi dell’articolo 5 del REMIT e come possibili violazioni della predetta disposizione della deliberazione 111 e come tali sanzionabili; tuttavia, solo in esito ai procedimenti prescrittivi, l’Autorità sarebbe stata in grado di disporre di un quadro fattuale chiaro circa la sussistenza o meno dei presupposti

per l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori; la decisione sull'avvio di tali procedimenti è stata pertanto rinviata alla chiusura di ciascuno dei procedimenti (prescrittivi e/o per l'adozione di misure di regolazione asimmetrica) avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL;

- questi ultimi procedimenti, il cui termine di conclusione è stato prorogato con la deliberazione 459/2016/E/EEL, interessano una pluralità di soggetti; allo stato attuale, essi sono caratterizzati da un differente grado di maturazione, in ragione, sia delle diverse posizioni che contraddistinguono il singolo operatore coinvolto, sia delle diverse interazioni avute col singolo operatore che, in molti casi, hanno comportato l'esigenza di riconoscere a quest'ultimo un ulteriore termine per poter produrre memorie o documenti, nel pieno rispetto del contraddittorio;
- quanto sopra non consente, pertanto, la conclusione contestuale di tutti i procedimenti individuali avviati; ogni procedimento sarà, quindi, concluso in esito alle valutazioni della particolare posizione del soggetto coinvolto;
- conseguentemente, anche eventuali avvii sanzionatori seguiranno la singola valutazione della particolare posizione nei riguardi dell'inadempimento di ogni soggetto coinvolto che emergerà dal provvedimento di chiusura del relativo procedimento prescrittivo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- tra gli utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo, oggetto dei procedimenti 342/2016/E/EEL, ricorre anche la società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società);
- alla Società, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze della relativa istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, con lettera del 5 ottobre 2016 (prot. Autorità 28024);
- nell'ambito del procedimento, la Società ha partecipato all'audizione finale innanzi al Collegio in data 21 ottobre 2016 e ha replicato alle risultanze istruttorie con memoria in data 3 novembre 2016 (prot. Autorità 31930 del 4 novembre 2016), adducendo sia motivazioni di carattere giuridico inerenti ai poteri dell'Autorità e all'eventuale applicazione retroattiva della deliberazione 444/2016/R/eel, sia motivazioni di carattere tecnico esplicative della peculiare strategia di programmazione adottata dalla Società;
- ad integrazione di quanto contenuto nella memoria di replica, con le comunicazioni del 28 febbraio 2017 (prot. Autorità 8020 dell'1 marzo 2017) e del 14 aprile 2017 (prot. Autorità 14777 del 18 aprile 2017) sono stati acquisiti, inoltre, dati puntuali sulle unità di prelievo inserite nel portafoglio della Società;
- le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria, e descritte in modo dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento, mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in sbilanciamenti che risultano a livello medio coerenti con il livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente;

risultano in alcuni mesi sbilanciamenti effettivi eccedenti il sopracitato livello medio, tuttavia tale condotta risulta di natura episodica e pertanto non rilevante ai fini del presente procedimento.

**RITENUTO CHE:**

- non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti prescrittivi volti a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, né, a maggior ragione, per l'adozione di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11;
- non sussistano, neppure, i presupposti per avviare procedimenti sanzionatori per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, né per integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del REMIT, essendo inoltre stato chiarito che anche la condotta di programmazione non diligente, come eventualmente qualificata nell'ambito dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, non integra i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi del REMIT;
- in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti nei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL e della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno differire la pubblicazione dell'Allegato A al presente provvedimento, recante l'indicazione della ragione sociale della Società, ai sensi della deliberazione 177/2017/E/EEL, al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL

**DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di notificare il presente provvedimento e relativi allegati al soggetto di cui al precedente punto 1;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), ad eccezione dell'Allegato B, e di differire, ai sensi della deliberazione 177/2017/E/EEL, la pubblicazione dell'Allegato A, recante l'indicazione della ragione sociale della Società, al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*